

**COMUNE
DI
CASTEL D'AZZANO**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO
prevista ai sensi dell'art. 4 del
D.Lgs. n. 23/2011**

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Istituzione dell'imposta

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione

Articolo 5 - Esenzioni

Articolo 6 - Misura dell'imposta

Articolo 7 - Obblighi di dichiarazione

Articolo 8 - Versamenti

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Articolo 12 - Rimborsi

Articolo 13 - Pubblicazione

Articolo 14 - Finalità dell'imposta

Articolo 15 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e quelle di promozione e marketing del territorio nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e tra questi anche la manutenzione dei parchi, giardini e strade, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Castel d'Azzano.

3. Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11, tutti i comuni del Veneto sono comuni turistici ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno prevista dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Articolo 3

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (come definite dalla Legge Regionale in materia di turismo) situata nel territorio del Comune di Castel d'Azzano.

Articolo 4

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione

1. I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non iscritte nei registri anagrafici del Comune di Castel d'Azzano che pernottano nelle strutture ricettive come definite dalla legge regionale in materia di turismo.

2. Il gestore o il responsabile della struttura ricettiva, presso la quale alloggiano coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, è responsabile degli obblighi strumentali e accessori previsti dai successivi artt. 7 e 8.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori fino al 14° anno compreso;
- b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
- c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
- d) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- e) malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000.

Articolo 6

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per singola persona soggiornante e per singolo pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 3 del presente regolamento in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. L'imposta si applica giornalmente fino ad un massimo di 5 (cinque) pernottamenti per mese per persona.
3. Le misure dell'imposta di soggiorno sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
4. Ai fini del versamento non è previsto un importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.

Articolo 7

Obblighi dei gestori e dei responsabili delle strutture ricettive.

1. I gestori o i responsabili delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Castel d'Azzano sono tenuti ad informare i propri ospiti, in appositi spazi ben individuati, in modo leggibile e ben evidenziati, riguardo all'applicazione e all'entità dell'imposta di soggiorno e ai casi di esenzione.
2. Il gestore o il responsabile della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune di Castel d'Azzano, entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, il numero delle presenze con l'evidenziazione delle eventuali esenzioni previste dall'art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
3. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal gestore o dal responsabile della struttura *ricettiva*, deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, secondo le modalità individuate dall'Ente impositore, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e d'informatizzazione.
4. Le informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta e per l'effettuazione dei controlli possono essere trasmesse con le seguenti modalità:
 - a) attraverso apposito flusso di dati trasmesso telematicamente. Tale modalità è obbligatoria per i titolari di partita IVA, secondo le istruzioni comunicate dal Comune. In questo caso il flusso di dati sostituisce la dichiarazione trimestrale;
 - b) mediante dichiarazione trimestrale da compilarsi su appositi moduli predisposti dal Comune (nel caso non si abbia la disponibilità di adeguati mezzi telematici).
5. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore o responsabile, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinte per ogni struttura.
6. I gestori o i responsabili delle strutture ricettive devono inviare all'Ufficio Tributi del Comune di Castel d'Azzano, con cadenza trimestrale, per l'intero anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), entro il giorno 15 del mese successivo alla di ciascun trimestre, copia della statistica che viene spedita alla Provincia avente ad oggetto il numero delle presenze turistiche.

Articolo 8

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine del soggiorno devono corrispondere l'imposta di soggiorno alla struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Il gestore o il responsabile della struttura provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza all'interno della propria ordinaria fattura/ricevuta fiscale, ed al successivo versamento delle somme riscosse al Comune di Castel d'Azzano.
2. Nel caso in cui l'ospite si rifiuti di versare alla struttura ricettiva l'imposta dovuta, il gestore o il responsabile della struttura deve far compilare all'ospite l'apposito modulo e trasmetterlo, entro 5 giorni lavorativi, all'Ufficio Tributi del Comune. Qualora l'ospite si rifiuti di compilare il modulo,

la segnalazione del rifiuto deve essere effettuata con le stesse modalità dallo stesso gestore o responsabile della struttura ricettiva.

3. Il gestore o responsabile della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 7 giorni dalla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2, in uno dei seguenti modi:

a) mediante bonifico bancario su conto corrente intestato al Comune di Castel d'Azzano;

b) mediante altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 9

Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo sulla puntuale applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno nonché sulla presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo viene effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale. I gestori o i responsabili delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e a rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:

a) invitare i soggetti passivi, i gestori e i responsabili delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati;

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% (trenta/100 per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

3. Per l'omessa, l'incompleta, l'infedele o la tardiva dichiarazione da parte del gestore o del responsabile della struttura ricettiva, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/100) ad Euro 500,00 (cinquecento/100) per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il gestore o il responsabile della struttura ricettiva sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/100) a Euro 100,00 (cento/100), ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione con le modalità previste per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Per effettuare la compensazione è necessario presentare una richiesta in tale senso da presentare almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemila la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione del responsabile del Settore Tributi.

Articolo 13

Pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data della sua esecutività.

Articolo 14

Finalità dell'imposta

1. L'impegno dell'Amministrazione Comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, di seguito specificati:

- a) interventi in materia di turismo e a sostegno delle strutture ricettive, tra queste tutte le attività di promozione e marketing del territorio;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Tra gli interventi di manutenzione del territorio sono compresi anche gli interventi di manutenzione dei parchi, dei giardini e delle strade situate nel territorio comunale.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed, in particolare, i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della legge 27/12/2006 n. 296.